

La qualità della formazione in psicologia

Rapporto finale del Gruppo di Lavoro Università

Coordinatore: Marco Guicciardi, Presidente Ordine Psicologi Sardegna

Componenti: Emma Baumgartner, Consulta Direttori Dipartimenti di Psicologia

Gian Vittorio Caprara, Conferenza dei Presidi di Psicologia

Roberto Cubelli, Associazione Italiana di Psicologia

Santo Di Nuovo, Conferenza dei Presidi di Psicologia

Raffaele Felaco, Presidente Ordine Psicologi della Campania

Marialori Zaccaria, Presidente Ordine Psicologi del Lazio

Con il contributo di:

Giuseppe Luigi Palma, Presidente CNOP e Ordine Psicologi della Puglia

Antonio Telesca, Vice Presidente CNOP e Presidente Ordine Psicologia della Basilicata

Il gruppo di lavoro Università è stato costituito con il compito di contribuire con analisi, proposte, valutazioni e verifiche condivise alla realizzazione di alcuni obiettivi - stabiliti dal processo di Bologna e recepiti dalla normativa universitaria più attuale - tesi a realizzare un'offerta formativa di qualità e a garantire una migliore spendibilità del titolo di studio nel mercato del lavoro, anche elaborando proposte relative al terzo livello della formazione, suscettibili di essere integrate in un'ottica di sviluppo professionale continuo.

Prefazione

In data 26 novembre 2010 il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) ha deliberato di costituire il gruppo di lavoro Università, affidandone il coordinamento al Prof. Marco Guicciardi, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna e individuando quali componenti il Presidente dell'Ordine della Campania, il dott. Raffaele Felaco e la Presidente dell'Ordine del Lazio, la dott.ssa Maria Lori Zaccaria. Oltre ai tre componenti eletti dal CNO, sono stati invitati a farne parte due componenti nominati dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia i professori Gian Vittorio Caprara e Santo Di Nuovo, un componente nominato dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento di Psicologia, la prof.ssa Emma Baumgartner e il Presidente della Associazione Italiana di Psicologia, il prof. Roberto Cubelli. Ho preso spesso parte ai lavori del gruppo Università insieme al Vice-Presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi il dott. Antonio Telesca. Ha fornito un fondamentale supporto amministrativo all'attività del gruppo la dott.ssa Ines Resce.

Da tutto principio è apparso rilevante condividere con le istituzioni coinvolte e rappresentate nel gruppo di lavoro informazioni e proposte in merito: a) Progettazione e valutazione dei corsi di studio ; b) Realizzazione del tirocinio formativo; c) Supervisione del tirocinio professionalizzante (praticantato); d) Valutazione degli Esami di Stato; f) Formazione dei supervisori; g) Messa a punto di buone pratiche di sviluppo professionale continuo.

Per questi motivi, oltre alla Conferenza dei Presidi, la Consulta dei Direttori e la Associazione di Psicologia sono stati coinvolti anche gli Ordini territoriali al fine di recepire informazioni specifiche relative alle situazioni locali, con l'obiettivo di raccogliere e confrontarle in un'ottica unitaria e sistemica. Queste informazioni hanno consentito di avere più chiaro il panorama attuale relativo alla formazione accademica e professionale in Italia e di monitorare le modifiche alle quali è andata incontro negli ultimi anni. Il Rapporto finale che segue raccoglie tutti i documenti sinora prodotti dal Gruppo di Lavoro Università nel corso del suo mandato: è con piacere che li sottopongo alla vostra attenzione.

Dott. Giuseppe Luigi Palma

Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Introduzione

E' bene considerare che in ambito universitario la psicologia gode oggi di una sua autonomia disciplinare ed è presente in ben 65 atenei italiani, dando vita a **43 corsi di laurea di primo livello** in scienze e tecniche psicologiche (ripartiti in 37 atenei) e a **61 corsi di laurea magistrale di secondo livello** in psicologia (ripartiti in 30 atenei) (Dati MIUR 2012). Tali numerosità hanno registrato a partire dal 2010 una lieve flessione (Fig. 1).





Fig. 1 Corsi di laurea in psicologia (1° e 2° livello) (Dati MIUR, elaborazioni nostre)

Ad oggi risultano iscritti nei corsi di laurea triennali in Scienze e tecniche psicologiche 44.422 studenti (di cui il 15% con il Vecchio Ordinamento) e 19.532 studenti nei corsi di laurea magistrali (di cui il 5% nel Vecchio Ordinamento), per un **totale di 63.954 studenti**.

A seguito della riforma Gelmini il panorama formativo di primo e secondo livello appare quanto mai eterogeneo e frammentario, soprattutto se si considerano le modifiche intervenute negli assetti organizzativi e strutturali accademici, che hanno comportato quasi ovunque l'abolizione delle Facoltà e il trasferimento delle competenze didattiche in capo ai Dipartimenti.

I corsi di studi (triennali e magistrali) hanno risentito meno delle modifiche intervenute a livello strutturale, anche se - in relazione alla sostenibilità didattica - molti cambiamenti sono intervenuti nell'offerta formativa che nel complesso si è contratta in questi ultimi anni. Ne è una riprova l'andamento delle iscrizioni che a partire dall'anno accademico 2010-11 registra una inversione di tendenza, segnando un -3,3 % rispetto agli anni precedenti (Fig.2).



* dati provvisori

Fig. 2 Numero di iscrizioni ai corsi di laurea in psicologia negli ultimi dieci anni (Dati MIUR, elaborazioni nostre)

Il numero dei **laureati** magistrali (pari a 6882 nel 2011) negli ultimi due anni ha registrato un consistente incremento (+10,5%); insieme con quelli triennali la quota totale dei laureati raggiunge quasi la soglia dei **15.000 annui** (Dati MIUR: luglio 2011).

In merito all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si può osservare che nel 2011 vi è stata una forte contrazione del numero degli **abilitati** che in termini percentuali è passata da una media del 80% al 65% (Fig. 3).




Fig. 3 Numero di laureati esaminati ed abilitati all'Esame di Stato

Per quanto riguarda le iscrizioni all'Ordine degli Psicologi ad ottobre 2013 risultano **iscritti all'Albo A n. 89.190** (di cui **42.111 annotati come psicoterapeuti**) e **n. 254 iscritti alla sezione B**. Negli ultimi dieci anni il trend degli iscritti è stato in costante aumento anche se a partire dal 2007 si osserva una lieve flessione degli incrementi annui (dati CNOP) (Fig. 4)




Fig. 4 Trend delle iscrizioni (in nero interpolazione lineare)

Sul piano occupazionale risultano sempre più evidenti gli effetti della crisi economica, esacerbata dall'elevato numero di laureati, spesso insufficientemente preparati sul piano professionale a fornire servizi e competenze, atte a dare risposte ai bisogni emergenti (es. invecchiamento,, orientamento, etc.).

Dalla ricerca campionaria commissionata dal CNOP risulta che l'81% degli iscritti svolge una professione per lo più congruente con la qualifica di psicologo. A seguito della crisi economica si registra un

lieve calo della occupazione complessiva (-5%) e soprattutto i colleghi più giovani (< 30 anni) manifestano significative accentuazioni della disoccupazione (26%), soprattutto al centro-sud o una occupazione in lavori non elettivi ed esclusivi dello psicologo, soprattutto nel nord-ovest. Prima di trovare lavoro come psicologo passano in media circa 2 anni e mezzo e questo ritardo tende ad accentuarsi nelle regioni meridionali e tra gli under 30. Due psicologi su tre lavorano come liberi professionisti e rispetto al 2008 si osserva una crescita del 10% di contratti subordinati a termine (co.co.co, progetto, etc.). L'ambito della salute risulta prevalente quale sbocco occupazionale, cui fanno da contorno una pluralità di altri ambiti (scuola, servizi sociali, formazione professionale, organizzazioni e aziende, etc.). Particolarmente modesto risulta il guadagno mensile netto pari a €1300, che si riduce a €624 negli under 30. Soprattutto rispetto alla precedente indagine del 2008 appare rilevante una maggiore polarizzazione dei posizionamenti professionali verso il privato e la psicoterapia, con l'emergere di nuove posizioni lavorative "flessibili", rappresentate da colleghi, per lo più giovani, che risultano impegnati come psicologi, in attività di sostegno o counseling, rivolte all'ambito della salute, della scuola e delle aziende (Bosio e Lozza, 2012).

I 5 gruppi professionali: analisi di densità




Fig. 5 Posizionamenti professionali (Bosio e Lozza, 2012)

Per questi motivi il gruppo di lavoro ha orientato le proprie riflessioni sulle richieste attuali che vengono rivolte alla nostra professione, talvolta implicitamente, al fine di stabilire una migliore transizione tra formazione e lavoro. Il documento "Migliorare la qualità della formazione in psicologia" ha individuato dieci elementi cruciali che spaziano dall'accesso agli studi universitari all'abilitazione all'esercizio della professione, soffermandosi in particolare sul tirocinio post-lauream ritenuto un fattore chiave per lo sviluppo formativo e professionale.

Come già testimonia la ricerca di Bosio e Lozza (2012), sempre più sarà richiesto in futuro agli psicologi di aggiornare le competenze professionali, indirizzandole verso l'acquisizione di appropriate e sostenibili strategie di intervento, declinabili in molteplici contesti professionali (salute, lavoro, sviluppo, altri), suscettibili di essere parzialmente condivise con altre figure professionali (es. consulenti del lavoro,

addetti alla sicurezza, orientatori, etc.) o integrabili con il contributo di altri professionisti (es. medici, insegnanti, assistenti sociali). Queste competenze di tipo primario e abilitante, dovrebbero essere consolidate con il tirocinio obbligatorio post-lauream e dovrebbero essere successivamente perfezionate tramite la frequenza di master, scuole di specializzazione e/o dottorati di ricerca e/o con la pratica professionale e la formazione continua.

In un'ottica di formazione continua è opportuno consolidare le competenze professionali di base trasversali a tutti gli ambiti di applicazione e accertabili tramite l'Esame di Stato, rinviando alla successiva formazione sul campo e al terzo livello l'approfondimento di ulteriori competenze specialistiche.

Quelli che seguono sono i documenti prodotti dal gruppo di lavoro Università, che vengono presentati in ordine logico a partire dal documento "Migliorare la qualità della formazione in psicologia" che riassume i punti principali del nostro lavoro e anticipa lo sviluppo di alcune tematiche successivamente approfondite tramite raccomandazioni (es. terzo livello), linee di indirizzo (es. tirocini post-lauream) e proposte di modifica (es. Esami di Stato). Completano il quadro alcuni documenti stilati sotto forma di pareri che ci sono stati richiesti di volta in volta su argomenti di attualità che necessitavano di una opportuna concertazione tra mondo della formazione e della professione. Costituisce un esempio il primo parere qui riportato, relativo alla numerosità di riferimento per i corsi di studio in psicologia, che il Gruppo di Lavoro - su preciso mandato - ha elaborato ed è stato successivamente fatto proprio dagli organismi rappresentativi della psicologia italiana ed inviato al Ministero competente.

- ☞ [Migliorare la qualità della formazione in psicologia \(12.04.12\)](#)
- ☞ [Parere su numerosità di riferimento per i corsi di studio in psicologia ai fini AVA \(05.02.13\)](#)
- ☞ [Parere su codici ISTAT da riportare nella offerta formativa \(01.03.12\)](#)
- ☞ [Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream \(CNOP 15.11.13\)](#)
- ☞ [Schema tipo di convenzione per tirocinio post-lauream \(28.11.13\)](#)
- ☞ [Raccomandazioni su Esame di Stato \(21.07.12\)](#)
- ☞ [Proposta di modifica Esame di Stato per Psicologi \(12.12.13\)](#)
- ☞ [Raccomandazioni sulla formazione di terzo livello \(29.11.12\)](#)
- ☞ [Parere su regolamentazione delle professioni non ordinate \(CNOP 09.06.12\)](#)
- ☞ [Appendice: Aspetti normativi del tirocinio post-lauream per psicologi](#)

Prof. Marco Guicciardi

Coordinatore del Gruppo di Lavoro

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA

Il presente documento elaborato da un apposito gruppo di lavoro su incarico del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, della Consulta dei Direttori di Dipartimento di Psicologia e dell'Associazione Italiana di Psicologia propone alcune azioni tese a migliorare la qualità della formazione in psicologia, al fine di favorire una maggiore integrazione tra scienza e professione.

Per raggiungere questo obiettivo si ritiene indispensabile:

- 1. Stabilire un numero adeguato di accessi a livello nazionale**
- 2. Utilizzare prove di ammissione comuni e criteri di selezione condivisi**
- 3. Abolire (o porre in esaurimento) la sezione B dell'Albo degli psicologi**
- 4. Fornire una preparazione culturale (triennale) e professionale (magistrale)**
- 5. Sperimentare processi di accreditamento dei percorsi formativi e professionali**
- 6. Qualificare il tirocinio professionalizzante**
- 7. Incentivare lo sviluppo professionale continuo**
- 8. Formare i supervisori del tirocinio**
- 9. Creare un Elenco Nazionale di professionisti accreditati**
- 10. Riformare gli Esami di Stato**

Le azioni proposte offrono concrete risposte per facilitare la transizione tra formazione e lavoro e possono meglio dotare di competenze professionali iniziali i laureati in psicologia che si affacciano nel mondo del lavoro. Tali competenze di tipo primario e abilitante sono consolidate con il tirocinio professionalizzante obbligatorio e sviluppate ulteriormente tramite la frequenza di master, scuole di specializzazione e/o dottorati di ricerca e/o con la pratica professionale e la formazione continua.

Lo psicologo competente è in grado di dimostrare le abilità necessarie per svolgere un determinato compito (es. colloquio clinico, valutazione del potenziale, diagnosi differenziale, etc.), ma anche gli atteggiamenti appropriati all'esercizio corretto della professione, dal momento che le competenze sono basate sulla conoscenza, la comprensione e l'abilità applicate ed esercitate in modo deontologicamente corretto.

Un modello formativo basato sulle competenze può rappresentare un punto di riferimento comparativo per la definizione di procedure formative e per la certificazione di conoscenze e capacità necessarie per svolgere prestazioni efficaci, coerenti con le richieste degli utenti e riconosciute come valide dalla comunità scientifica e professionale.

Occorre attribuire un valore sostanziale al titolo di studio, rafforzare la credibilità del percorso formativo, garantire il possesso di requisiti minimi di competenze psicologiche, funzionali ad assicurare, da un lato, uguaglianza nelle possibilità di accesso alla professione e alle posizioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione e, dall'altro, adeguati livelli di qualità nel servizio che tali professionisti forniscono ai cittadini.

Si tratta di stabilire dei punti di riferimento per rendere i corsi di studio comparabili, compatibili e trasparenti e migliorare la qualità di tutto il percorso didattico, indipendentemente dalla natura giuridica, salvaguardando l'autonomia locale e stimolando la capacità di innovazione di ciascuna sede. Le proposte,

già avanzata da alcuni atenei, di un core curriculum per i nuovi corsi di laurea della classe L-24 vanno proprio nella direzione di identificare i contenuti irrinunciabili e i requisiti standard che agevolino una maggiore trasparenza e accountability del processo formativo, secondo una logica di qualità che privilegia il radicamento territoriale e la crescita competitiva delle autonomie universitarie.

Un ulteriore passo in questa direzione può essere rappresentato dall'accreditamento dei percorsi formativi, che in una prospettiva sistemica, supera ed integra il problema dell'accreditamento dei corsi di studio previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010 dal momento che affronta in un'ottica unitaria la difficile transizione tra apprendimento e lavoro. A tale riguardo risulta fondamentale valorizzare l'esperienza del tirocinio professionalizzante la cui disciplina deve conformarsi a criteri che garantiscano il regolare svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione (dl n.138 del 13.8.11).

Proposte

1. Stabilire un numero adeguato di accessi a livello nazionale

Al fine di decongestionare le attuali Facoltà e Corsi di laurea è opportuno definire **un numero adeguato di accessi**, periodicamente aggiornabile e stabilire criteri condivisi di ammissione, agendo sulla numerosità di riferimento e sulle modalità di selezione, in cui si registra attualmente una notevole sperequazione tra sedi.

Per stabilire a livello nazionale il numero adeguato di accessi, si può fare riferimento a diversi criteri, che possono essere introdotti anche in modo progressivo e/o complementare, in modo tale da predisporre un piano di rientro su misura per ciascuna facoltà o corso di laurea. Tra questi segnaliamo: a) assegnazione a classi di minore numerosità (Allegato C del D.M. 22 settembre 2010); b) numero di posti disponibili di tirocinio, necessari per garantire esperienze di tutoraggio personalizzato; c) previsione del fabbisogno formativo di Psicologi necessario per fornire prestazioni appropriate ed efficienti nei diversi servizi in cui operano.

2. Utilizzare prove di ammissione comuni e criteri di selezione condivisi

Per migliorare la qualità dei percorsi formativi è necessario predisporre **prove comuni di ammissione**, in tutte le sedi universitarie e da svolgersi lo stesso giorno, e utilizzare criteri comuni e condivisi da tutte le Facoltà e corsi di laurea, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata e/o dalla tipologia tradizionale o telematica di formazione.

E' opportuno adoperarsi affinché l'appetibilità dei corsi di laurea in psicologia incontri motivazioni e scelte non secondarie da parte dei neodiplomati ed è prioritario approfondire **l'utilità predittiva e diagnostica delle attuali prove di selezione**¹, correlando i risultati delle stesse con le conoscenze e le competenze che di norma sono valorizzate durante il percorso curriculare.

¹ In questa prospettiva sarebbe opportuno sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori tramite una auspicabile alfabetizzazione psicologica (*psychological literacy*), che in virtù di un maggior raccordo con gli istituti superiori, possa facilitare l'orientamento in ingresso (Job, Lotto e Tonzar, 2011). Sarebbe auspicabile verificare la attendibilità e validità delle attuali prove di accesso e riflettere più approfonditamente su come vengono costruiti i test per l'ammissione, siano essi selettivi o di orientamento. Occorre riflettere maggiormente su quali caratteristiche personali dovrebbe possedere una matricola per affrontare con successo un corso di studi in psicologia, come ad esempio, le motivazione alla scelta, le iniziative personali e l'adattabilità professionale, ovvero quell'insieme complesso di atteggiamenti ed abilità che riguardano l'ottimismo, la propensione a pensare e a pianificare il futuro professionale, la tendenza ad adattarsi alle situazioni e alle richieste impreviste, la curiosità e l'esplorazione professionale unite ad un senso di efficacia nei confronti delle proprie capacità e possibilità (Soresi e Nota, 2011). Come le ricerche condotte in tale ambito testimoniano non si deve neppure trascurare il peso che giocano gli stereotipi professionali in merito agli psicologi, che possono condizionare il successo lavorativo ed associarsi ad una minore intraprendenza nel sondare percorsi formativi o professionali ritenuti inadeguati rispetto alle proprie caratteristiche personali.

3. **Abolire (o porre in esaurimento) la sezione B dell'Albo degli psicologi**

Sulla base dell'esperienza maturata con l'istituzione dei corsi triennali (ex D.M. 509/00), si è tratta la convinzione che tre anni sono necessari per porre le basi di una cultura psicologica, ma non sono sufficienti per una formazione professionale. In realtà la maggior parte di coloro che ottengono la laurea di primo livello sceglie di proseguire gli studi nel biennio magistrale e solo una percentuale molto esigua sostiene l'esame di Stato e si iscrive all'Albo B degli psicologi. A fronte degli oltre 83.000 iscritti, circa 200 risultano gli iscritti all'Albo B. Si ritiene opportuno considerare **l'abolizione della sezione B dell'Albo degli psicologi**, o la sua messa in esaurimento.

4. **Fornire una preparazione culturale (triennale) e professionale (magistrale)**

Nell'ambito di un percorso già avviato di semplificazione e riduzione del numero dei corsi di laurea e coerentemente con il processo di armonizzazione europea, la finalità dei corsi triennali è quella di fornire basi ampie, solide e approfondite, sulle quali ciascuno potrà innestare la propria vocazione particolare secondo le scelte di vita personali. In particolare il **percorso triennale** in psicologia deve sviluppare conoscenze di tutti gli ambiti e fornire una solida base tecnica e metodologica, rinviando ai successivi due anni lo sviluppo di competenze professionali primarie e abilitanti.

Le **lauree magistrali professionalizzanti** devono poter contare su un numero adeguato di studenti e assicurare attività formative caratterizzanti un particolare ambito di attività professionale. Le attività di tirocinio formativo² sono fondamentali per lo sviluppo di una professione e richiedono, a livello di programmazione e di attivazione dei corsi di laurea magistrale, uno stretto collegamento con le strutture operanti sul territorio in quello specifico ambito e - in analogia con quanto stabilito per i corsi di laurea in medicina o in formazione primaria - l'obbligatorietà delle frequenze delle attività pratiche guidate e l'attivazione a livello regionale di convenzioni con le strutture assistenziali, formative e produttive del territorio, con gli studi di psicologia accreditati e con i professionisti inseriti in appositi elenchi di tutor periodicamente aggiornati dalla struttura didattica di Psicologia, di intesa con le società scientifiche e gli Ordini degli Psicologi. La sussistenza di tali requisiti, posseduti da tutti i corsi di laurea accreditati dovrebbe essere periodicamente valutata da un organismo terzo (es. ANVUR).

Per la formazione dello psicologo potrebbe essere introdotta e sperimentata una nuova forma di ciclo unico quinquennale. Tuttavia, al fine di garantire una continuità con gli attuali percorsi 3+2 e una maggiore mobilità a livello europeo, dovrebbe essere consentita una uscita al terzo anno (con un diploma di "cultura

² Tali attività obbligatorie e documentabili devono essere coerenti con il percorso formativo attuato e declinabili in termini di competenze di base (comuni a tutti i percorsi) e specifiche (relative al percorso formativo scelto). A tale riguardo il cosiddetto *diploma supplement*, strumento ancora poco utilizzato, può rappresentare un'utile documentazione del percorso curricolare del singolo studente, comprendente le discipline seguite all'interno del corso di studi, le esperienze di tirocinio formativo e altre attività seguite durante il corso di studi. È uno strumento che può essere di aiuto nell'orientare il potenziale interlocutore (es. datore di lavoro, cliente, organismo terzo) in merito alle competenze acquisite tramite il corso universitario. Queste attività formative dovrebbero favorire e sviluppare la capacità di esercitare sotto supervisione, di riflettere su e discutere di attività proprie e di altre persone, di iniziare a lavorare in un setting con altri colleghi e professionisti. Una particolare rilevanza dovrebbero assumere le attività di laboratorio o insegnamento fondate sulla deontologia e normativa professionale. Spesso la mancanza di riferimenti per l'azione professionale genera ingenuità e violazioni deontologiche che potrebbero essere ridotte se tali competenze fossero acquisite fin dal principio. Si tratta di stabilire come incentivare l'adozione di buone pratiche che possano virtuosamente innescare dei processi di cambiamento nel medio-lungo termine. Un'ipotesi potrebbe essere quella di legare tali pratiche ai tirocini di formazione-orientamento, che - oltre a riconoscere un contributo economico minimo al tirocinante - consentano di avvicinare l'esperienza formativa al mondo del lavoro. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di affidare a professionisti accreditati specifiche attività di insegnamento.

psicologica”) per coloro che non intendono concludere l’intero percorso quinquennale e rinunciano ad acquisire le competenze che sono necessarie per l’abilitazione ad una pratica professionale in psicologia.³

5. Sperimentare processi di accreditamento dei percorsi formativi e professionali

L’**accreditamento dei percorsi formativi e professionali** implica un lavoro su due diversi livelli, uno di tipo “contenutistico” all’interno del quale si inserisce il discorso degli standard minimi per una formazione di qualità (ad es. EuroPsy), ed uno di tipo “formale” che può riguardare per esempio il problema dei curricula, dei tirocini (formativi e professionalizzanti) e dell’abilitazione all’esercizio della professione (CNOP, 2009).

Per quanto riguarda la progettazione dei corsi di studio, fatta salva l’autonomia universitaria, occorre promuovere periodiche consultazioni delle parti interessate (*Stakeholder*), i cosiddetti Comitati di Indirizzo, non solo per proporre la istituzione dei Corsi di laurea, ma per promuovere la qualità dei processi formativi, in relazione alle esigenze del territorio e all’occupabilità dei laureati, ai mutamenti culturali, normativi, organizzativi-istituzionali che si manifestano nel mondo del lavoro e delle professioni, secondo una strategia di sistema che coinvolge le Imprese, l’Università e la Professione e una prassi che trova riscontro in ambito europeo per quanto riguarda le pratiche di accreditamento di corsi e programmi (CUP, 2010).

6. Qualificare il tirocinio professionalizzante

La **qualificazione del tirocinio professionalizzante** (praticantato) rappresenta oggi la sfida più impellente, considerata l’opportunità di predisporre, monitorare, valutare e certificare attività pratiche guidate e supervisionate che si possono svolgere in contesti professionali molto eterogenei: laboratori di ricerca e cliniche a livello universitario, servizi sociosanitari, ospedali, studi professionali, aziende, scuole, tribunali, centri di accoglienza, palestre, e quanto altro a livello professionale esiste dove si esercita la professione psicologica. Contesti di apprendimento situati, indispensabili per svolgere compiti specifici e ben documentati, secondo buone prassi di qualità. Tali attività devono essere affidate a persone professionalmente esperte, appositamente formate, che possano trasmettere e condividere conoscenze, strumenti e pratiche, rappresentando al tempo stesso per i laureati utili punti di riferimento per la conoscenza e la costruzione di un’identità professionale⁴. Gli Ordini professionali in accordo con le Università possono contribuire a migliorare la qualità del tirocinio professionalizzante, istituendo apposite commissioni paritetiche con il compito di supervisionare le attività di tirocinio e mettere a disposizione Supervisoris appositamente formati e Strutture accreditate che consentano il periodo di pratica supervisionata, all’interno di una particolare area di psicologia professionale e l’integrazione di conoscenza teorica e pratica⁵.

³ Molteplici potrebbero essere tuttavia le articolazioni del quinquennio: si può pensare ad un 3+2 con un esame che non implichi soluzione di continuità, ma anche ad un biennio propedeutico seguito da un indirizzo triennale, oppure ad un 2+2+1 (con l’ultimo anno dedicato alle attività pratiche e di tirocinio formativo).

⁴ Ciò che caratterizza il tirocinio professionalizzato rispetto alle precedenti attività pratiche e di tirocinio formativo è il fatto che si tratta di un lavoro semi-indipendente svolto come psicologo sotto supervisione in un setting professionale. Non a caso più che di tirocinante si parla nei documenti europei di professionista-in-training.

⁵ Questo tipo di formazione è essenziale per ottenere la qualifica professionale di psicologo, dal momento che i laureati in psicologia che hanno completato gli studi senza un periodo di pratica supervisionata non possono in Europa essere considerati qualificati per esercitare in modo indipendente la professione e nella legislazione italiana non possono accedere all’Esame di Stato, al fine di conseguire l’abilitazione professionale. L’Ordine degli Psicologi, può contribuire a rendere l’esperienza del tirocinio professionalizzante (praticantato) parte integrante del percorso formativo istituendo protocolli e convenzioni con l’Università che possano offrire spazi pre-ordinati per la professionalizzazione. In accordo anche con le società scientifiche professionali si potrebbe creare uno schema di convenzione standard per ciascuna area professionale nel quale sia specificato quali tipologie di attività sono previste per il tirocinio e quale peso assumono nel praticantato, quali attività deve svolgere il supervisore, quante ore di supervisione occorrono, al fine di rendere i percorsi formativi e professionali più o meno confrontabili sul piano delle conoscenze e competenze acquisite, oltre che sulla durata e modalità di accesso.

7. Incentivare lo sviluppo professionale continuo

Tra le categorie professionali, quella degli psicologi registra un'elevata incidenza di attività di **sviluppo professionale continuo**. Nostre stime attestano al 97% la percentuale di quanti dopo la laurea proseguono la loro formazione frequentando corsi di specializzazione, master, dottorati di ricerca o iniziative formative e di aggiornamento professionale, che svolte in collaborazione tra Ordine, Università e Società scientifiche, possono diventare un volano per incidere sulla qualità dei percorsi formativi e professionali, secondo una logica di accreditamento condivisa a livello europeo. A tale riguardo può essere utile ricordare che la certificazione EuroPsy, di base e specialistica, prevede un rinnovo periodico a seguito della valutazione del perdurare dei requisiti richiesti.

8. Formare i supervisori del tirocinio

E' necessario promuovere la **formazione dei supervisori**, anche tramite apposite ricognizioni dell'esistente e predisporre specifici corsi di aggiornamento che possano migliorare le competenze richieste, sensibilizzare alle tematiche deontologiche, incentivare le buone pratiche professionali e favorire una maggiore integrazione con il percorso formativo e curriculare. Al fine di migliorare la qualità dell'intero percorso formativo e professionale e, nello stesso tempo, responsabilizzare maggiormente i supervisori del tirocinio in merito alla loro valutazione delle competenze maturate dal professionista-in-training, è necessario introdurre sistemi di valutazione condivisi che consentano di fornire indicazioni sulle eventuali aree di miglioramento⁶.

9. Creare un Elenco Nazionale di professionisti accreditati

L'esigenza di stabilire un maggior raccordo tra formazione accademica e professionale, promossa a livello europeo dal *Tuning Project* e condivisa dall'accREDITAMENTO EuroPsy, suggerisce che i supervisori, appositamente formati, possano essere inseriti a richiesta in un **Elenco Nazionale dei supervisori accreditati**, secondo parametri standard, ovvero una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Tali risorse possono essere impiegate in attività formative da svolgere in presenza e con la supervisione di docenti specificamente deputati al tutoraggio personalizzato, al *counselling* e all'*holding* dei giovani coinvolti in percorsi formativi in alternanza con il mondo del lavoro. Possono inoltre contribuire alla didattica assistita e alla formazione dei laureandi magistrali tramite specifici insegnamenti di natura professionalizzante (es. deontologia e normativa professionale).

10. Riformare l'Esame di Stato

Nell'**Esame di Stato** si deve procedere ad una prima verifica delle competenze iniziali acquisite tramite la frequenza del corso di studi e del praticantato e si deve dedicare una maggiore attenzione agli aspetti deontologici e professionali, favorendo un maggiore coinvolgimento, diretto ed indiretto, di quanti hanno partecipato al processo formativo dei laureati in psicologia, tutor accademici e professionisti. A tale riguardo si ritiene auspicabile estendere a tutte le sedi che hanno attivato corsi di laurea magistrale in

⁶ Al fine di attuare questa proposta risultano necessarie alcune indagini a campione in merito a: a) strutture accreditate; b) competenze formate nel praticantato; c) valutazione di efficacia ed efficienza del percorso formativo; d) monitoraggio della persistenza delle competenze dei supervisori.

psicologia l'opportunità di svolgere gli Esami di Stato. Infine, dovrebbero essere previste solo due prove, entrambe simili all'attuale terza prova definita pratica: una delle due prove dovrebbe essere uguale per tutte le sedi, corretta localmente e monitorata a campione su tutto il territorio. L'Ordine degli Psicologi, in accordo con le Università e le Società scientifiche, può formulare linee guida che prevedano criteri di valutazione espliciti e resi noti ai candidati, così come suggerito attualmente da alcuni Ordini territoriali (es. Piemonte e Toscana).

Riferimenti bibliografici

- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Palma G.L., Tonzar C., Verde A., Franchini P. (a cura di) (2009). L'accREDITAMENTO professionale degli Psicologi, Napoli Liguori
- CUP (2010). Il valore sociale delle professioni intellettuali in Italia, CRESME Ricerche, Roma
- Job, R., Lotto, L., Tonzar, C. (2011) Psychological Literacy. An Italian Perspective. In J. Cranney and D. S. Dunn (Eds.) The Psychologically Literate Citizen. Oxford: Oxford University Press, 167-177.
- Soresi, S. e Nota, L. (2011) Facoltà d'orientamento. Un progetto del La.R.I.O.S per un'attività mirata di orientamento alla scelta di una facoltà universitaria
<http://newslettersio.giuntios.it/showArticolo.do?idArt=161>

PARERE SU NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO PER I CORSI DI STUDI IN PSICOLOGIA AI FINI AVA

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Prof. Francesco Profumo

Al presidente del CUN, prof. Andrea Lenzi

Al Presidente dell'ANVUR, Prof. Stefano Fantoni

Al Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dott. Daniele Livon

Loro Sedi

In recenti documenti resi noti il 12 aprile 2012 e del 17 luglio 2012, l'Associazione Italiana di Psicologia, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia, che sono i principali organi di rappresentanza accademica, scientifica e professionale della psicologia italiana, hanno evidenziato l'incongruenza formativa dell'assegnazione dei Corsi di Studio che preparano alla professione di psicologo alla classe D (Tabella 1, allegato C del D.M. 17/10) e chiedono **l'assegnazione a classi di minore numerosità** per facilitare la transizione tra formazione e lavoro e garantire un'adeguata formazione nelle competenze professionali iniziali per i laureati in psicologia, come previsto per tutti i corsi di studio che preparano all'esercizio di professioni rilevanti nel campo della tutela della salute.

Il percorso triennale in psicologia deve sviluppare conoscenze in tutti gli ambiti e fornire una solida base tecnica e metodologica; le lauree magistrali professionalizzanti devono assicurare attività formative caratterizzanti un ambito di attività professionale molto delicato; le attività di tirocinio formativo sono fondamentali per la preparazione di professionisti per la tutela e la promozione della salute e richiedono - in analogia con quanto stabilito per i corsi di laurea in medicina o in formazione primaria - l'obbligatorietà della frequenza delle attività pratiche guidate nelle strutture assistenziali, formative e produttive del territorio. Queste caratteristiche dimostrano la necessità di una classe di minore numerosità per i Corsi di Studio in psicologia.

Nonostante le motivate richieste, il D.M. n. 47 su "Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento", pubblicato del 30 gennaio 2013, nell'Allegato D mantiene l'assegnazione dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e dei Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia alla classe D.

I Corsi di Studio per la formazione degli psicologi sarebbero gli unici fra quelli attinenti alle professioni sanitarie ad essere assegnati alla classe D. Questa scelta risulta del tutto inspiegabile nella prospettiva della stessa assicurazione della qualità dei corsi. Continuare ad iscrivere numeri così alti di studenti ai corsi L24 e LM51 può avere gravi conseguenze negative sulla capacità dei dipartimenti universitari di mantenere standard didattici adeguati a formare e occupare professionisti competenti e responsabili, a garantire una produzione scientifica qualificata, nonché a integrare le attività di didattica, ricerca e tirocinio nelle aule e nelle sedi professionali.

Per questi motivi, gli organi di rappresentanza accademica, scientifica e professionale della psicologia italiana chiedono di correggere l'Allegato D al D.M. 47/13 e di collocare i Corsi di Studio in classi con minore numerosità di immatricolati, più consona ad assicurare i necessari obiettivi didattici e formativi e più adeguate ad affrontare gli impegni onerosi richiesti dal nuovo sistema di valutazione anche in materia di occupabilità dei laureati.

Prof. Roberto Cubelli

Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia

Dott. Pinluigi Palma

Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Prof.ssa Fiorella Giusberti

Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia

Prof.ssa Patrizia Bisiacchi

Presidente della Consulta dei Direttori dei Dipartimenti Psicologici

PARERE SU CODICI ISTAT DA RIPORTARE IN OFFERTA FORMATIVA

L'articolo 3 comma 7 del Decreto ministeriale di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale (DM 16 marzo 2007), parte integrante del Decreto ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270, prevede che "Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università ... individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT." Poiché le distribuzioni degli sbocchi professionali inseriti nei RAD attualmente in Banca dati OFF.F-pubblica mostrano – come osservato dal CUN - incongruenze ed errori di associazione legate ad un uso improprio della Classificazione Istat nella fase di individuazione della/e professione al cui svolgimento preparerebbe il Corso di studio, per evitare di generare negli studenti aspettative che non possono essere soddisfatte, risulta opportuno dedicare la massima perizia nella definizione dei campi del RAD relativi agli sbocchi occupazionali e alla scelta delle professioni.

Tutto ciò premesso si rileva come la Classificazione Istat, utilizzata al fine di fornire tramite la Banca dati dell'Offerta Formativa notizie specifiche relative agli sbocchi professionali, risulti attualmente carente e in parte fuorviante nel rappresentare la complessità della professione psicologica, soprattutto per quanto riguarda le lauree triennali e le specializzazioni post laurea magistrale.

Nel caso delle lauree triennali si osserva come gli attuali codici non prevedono attività specifiche di carattere psicologico, mentre a titolo di esempio vengono riportate professioni del tutto improprie come quella di psicoveggente. Si auspica pertanto che nuovi codici possano essere aggiunti nel grande gruppo 3 delle professioni tecniche, che rispecchino maggiormente le competenze proprie dei laureati triennali in scienze e tecniche psicologiche, come - a solo titolo di esempio - quelle relative ai tecnici di sostegno della relazione psicologica, tecnici di sostegno alla promozione e allo sviluppo, tecnici del reinserimento sociale. In alternativa si potrebbe chiedere al CUN di non fare riferimento per la definizione degli obiettivi di professionalizzazione delle lauree triennali ai codici ISTAT.

Per quanto riguarda le specializzazioni post laurea l'attuale classificazione sembra non distinguere tali successive acquisizioni dalle qualifiche ottenibili tramite la laurea magistrale. Paradigmatico è in questo caso l'esempio della psicoterapia (attualmente associata alla psicologia clinica), il cui esercizio – come è noto - richiede una ulteriore specializzazione post-laurea. Nell'ottica di una rimodulazione della classificazione ISTAT sarebbe auspicabile una migliore definizione, più coerente con la norma, della categoria degli psicologi specializzati in psicoterapia.

Al fine di garantire standard di qualità elevati e appropriatezza della informazione prodotta, stante l'attuale classificazione ISTAT, si auspica che si riportino le seguenti diciture:

laurea in scienze e tecniche psicologiche: oltre a sviluppare le competenze scientifico e metodologiche di base utili per proseguire gli studi nei corsi magistrali in psicologia, la laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche può fornire delle competenze scientifiche e tecniche spendibili nei seguenti ambiti professionali 3.3.1.3.2. (intervistatori e rilevatori professionali), 3.4.5.2.0. (tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale), 3.4.5.3.0. (tecnici dei servizi per l'impiego).

lauree magistrali in psicologia: previo praticantato, superamento dell'Esame di Stato e iscrizione all'Albo professionale, possono consentire l'esercizio della professione di 2.5.3.3.3. Psicologi del lavoro e delle organizzazioni, 2.5.3.3.2. Psicologi dello sviluppo e dell'educazione, 2.5.3.3.1. Psicologi clinici e psicoterapeuti. In quest'ultimo caso, occorre segnalare che per svolgere l'attività di psicoterapeuta lo psicologo deve conseguire la specializzazione prevista dall'art. 3 della legge 56/89".

LINEE D'INDIRIZZO SUI TIROCINI POST-LAUREAM

La legge *sull'Ordinamento della professione di Psicologo* n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma 3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (*Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-Lauream*) prevedono che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico. Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività supervisionate previste devono essere svolte all'interno di una specifica area professionale e devono favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi per l'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico. Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l'apprendimento di competenze professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l'accesso all'esame di abilitazione professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato - da quello formativo e di orientamento, svolto all'interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/98).

Già il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva precisato che *“Il tirocinio professionale previsto per l'accesso alla sezione A dell'albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all'interno di una particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le attività pratiche incluse nei corsi d'insegnamento.”*

La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista ai fini dell'accesso all'esame di stato per la sezione A dell'albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'Albo per chi avesse effettuato il tirocinio utile all'accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.

Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale, aveva ribadito l'adesione al requisito della continuità dell'anno di tirocinio ai fini dell'accesso alla Sezione A dell'Albo, e *“la propria posizione favorevole all'anno di tirocinio continuativo e successivo al completamento del percorso di laurea magistrale, anche in relazione a quanto previsto dalla certificazione EuroPsy”*.

Dunque i due tirocini, pre e post laurea, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste linee d'indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio professionalizzante diverso da quello curricolare e formativo (peraltro diversamente progettato e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).

L'appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.

1. SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:

Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell'Ordine degli Psicologi.

2. SEDE DELL'ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L'UNIVERSITÀ IN CUI SI È CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:

Reciprocamente al punto precedente, l'Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l'Università di riferimento, o addirittura all'estero.

Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l'Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione (o all'estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l'Ente di tirocinio si trova all'estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere in contrasto con i criteri EuroPsy.

3. ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:

È necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l'Ente e l'Università che rilascia il libretto di tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale Ordine-Università e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni espresse nei punti seguenti.

4. PERIODI:

La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per l'esame di abilitazione.

Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l'istanza presentata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per l'inizio. Peraltro i bandi per l'esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire fino al giorno prima dell'inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.

Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l'inizio dei semestri.

5. TUTOR:

I tutor supervisor di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo⁷ e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la valutazione dell'Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisor non possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso (pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).

I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR 137/12², dei D.Lgs 502/92 e 299/99³ e dell'art.5 del Codice deontologico⁴.

La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei supervisor.

I supervisor del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi supervisionato, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui *"I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare"*.

Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell'allegato 1.

⁷ La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un ambito professionale.

² Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5) del DL 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all'art. 7 *"al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo costituisce illecito disciplinare"*.

³ L'art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede *"Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale"*.

Lo stesso articolo 16-bis, al comma 2 prevede *"La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter"*.

⁴ Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all'articolo 5, prevede *"Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale"*.

6. CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio si basa su un progetto che contiene una parte caratterizzante (allegato 2) e una parte personalizzata, variabile in base all'ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.

La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall'esame di Stato.

Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di intesa con l'Ordine territoriale.

Al momento dell'invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite nell'allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell'attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ad ospitare tirocinanti

7. VALUTAZIONE

Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.

L'Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio (espletamento regolare delle ore, ai fini dell'ammissione all'Esame di abilitazione), basandosi sulle valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di competenze acquisite nel tirocinio. A richiesta del tirocinante - qualora sussistano i requisiti - potrà essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.

L'andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell'ambito degli accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente.

8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)

L'Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una Commissione Tirocini che:

- recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l'attuazione nelle diversi sedi;
- raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
- come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, *"verifica la valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, tenendo conto della rilevanza dell'intervento psicologico rispetto all'intera struttura o ad un suo specifico settore, all'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell'albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisori esterni"*;
- provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l'Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini);
- valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall'art.5;

- promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor supervisor del tirocinio.

La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisor, per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo anche i membri dell'Ufficio Tirocini delle diverse Università.

Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.

Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).



RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

Indicazioni deontologiche per il tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene dall'insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).

10. Il tutor è tenuto ad aggiornare le sue competenze sul tutorato tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, ove presenti, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

Compiti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Schema tipo di convenzione tra Ordini regionali degli Psicologi e Strutture didattiche di Psicologia della regione per l'attuazione delle attività di tirocinio post-lauream obbligatorie ai fini dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

- La struttura didattica di Psicologia della Università degli Studi di, nella persona del ...
- La struttura didattica di Psicologia della Università degli Studi di, nella persona del ...
- L'Ordine degli Psicologi della Regione, nella persona del Presidente ...

Richiamati:

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di psicologo",
- il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 che all'art.2 stabilisce che all'esame di Stato " possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";
- il D.P.R. 5 giugno 2001 n 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;
- la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione

Preso atto:

- degli orientamenti della Conferenza dei Presidi e dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Psicologia;
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004" elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY;
- delle linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine-Università in data 31.10.2013, che si riportano in allegato come parte integrante della presente Convenzione;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono

la funzione tutoriale;

- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", " presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) **Durata:**

- 1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:
 - 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
 - 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.
- 2) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
- 3) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 4).
Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- 4) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- 5) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'ente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

b) **Sedi di tirocinio**

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle Commissioni per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) oppure presso i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università.

Il tirocinio in ambito universitario di norma deve riguardare progetti che includano aspetti professionalizzanti.

Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati nel seguente articolo 3.

c) **Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio**

Gli Enti o i Dipartimenti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato 1 delle linee di indirizzo sui tirocini post-lauream.

Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili della struttura.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente competente. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti della struttura, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- *per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo (scienze e tecniche psicologiche):* le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- *per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo:* le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare, la Commissione per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell'ambito e/o struttura dove si svolge il tirocinio):

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Art. 3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- c) deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- d) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato;
- e) le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co-tutela, ferma restando l'attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor;
- f) laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
- g) I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se tali Enti avranno stipulato delle convenzioni con un Dipartimento con Cattedre di discipline psicologiche delle Università. In questo caso il responsabile dell'Ente o Servizio dovrà concordare con il docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, che accetta di supervisionare i tirocinanti, un piano delle attività di tirocinio. Il responsabile dell'Ente o Servizio dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dalla Segreteria Studenti. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Capo d'Istituto.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
- b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.

Le richieste di convenzione presentate alle Università per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata.

Esse sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi.

Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture didattiche di Psicologia

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra le strutture didattiche di Psicologia della Regione e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dai rispettivi Atenei e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nel presente documento, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.

Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la convenzione con la struttura potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione per i tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), così come previsto nelle linee di indirizzo per i tirocini post-lauream.

Sarà impegno della struttura sede di tirocinio informare la Commissione per i tirocini circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo da almeno tre anni, che non è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi anni, fatta salva la valutazione dell'Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione contestata.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
- c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- e) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi

nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;

- f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- g) applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle linee di indirizzo per i tirocini post-lauream richiamate in premessa.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la struttura dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione per i tirocini.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini dell'Ateneo.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle linee di indirizzo per i tirocini post-lauream, parte integrante della presente Convenzione).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione per i tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontrino che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2,

3 e 5 della presente convenzione non siano state rispettate la Commissione tirocini adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 7 - Commissione per i tirocini

E' istituita una Commissione per i tirocini paritetica composta da n... rappresentanti designati da ciascuna struttura didattica firmataria della presente Convenzione e da rappresentanti designati dall'Ordine degli Psicologi in numero pari al totale dei rappresentanti delle Università. In caso di aumento del numero dei membri, verrà comunque salvaguardata la rappresentanza paritetica.

La Commissione ha questi compiti:

- recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
- come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003, "verifica la valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, tenendo conto della rilevanza dell'intervento psicologico rispetto all'intera struttura o ad un suo

specifico settore, all'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell'albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o consulenti, o supervisor esterni”;

- provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso l'Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini);
- valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisor che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista dei supervisor nel territorio regionale, previsti dall'art.5;
- promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor supervisor del tirocinio.

La Commissione Paritetica si riunisce di norma presso la sede dell'Ordine Regionale degli Psicologi e viene formalmente convocata dal Presidente dell'Ordine.

Art. 8 - Regolamento di tirocinio

Le strutture didattiche di Psicologia cofirmatarie della presente Convenzione adeguano il proprio Regolamento di tirocinio ai principi e alle disposizioni della presente Convenzione curando che esso recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali della Convenzione medesima.

In ogni caso, il regolamento specifica :

- 1) modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture,
- 2) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale,
- 3) indicazioni circa le coperture assicurative,
- 4) modalità per la presentazione delle domande di tirocinio,
- 5) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione,
- 6) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero,
- 7) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art. 9 – Norme finali

La presente Convenzione, e le linee di indirizzo ad essa allegate che ne costituiscono parte integrante, sostituiscono a tutti gli effetti e con decorrenza immediata le pre-vigenti Convenzioni per gli inserimenti di tirocinanti che avvengono in data successiva alla stipula.

RACCOMANDAZIONI SU ESAME DI STATO⁸

Come previsto dalla Costituzione, l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e l'ammissione ai vari ordini ha lo scopo di verificare l'adeguatezza della formazione di chi esercita professioni suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela (art. 33, c. 5). Dopo la legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo (n. 56 del 18 febbraio 1989), l'Esame di Stato per psicologi è regolamentato dal D.M. 13 gennaio 1992, n. 240, e dal successivo DPR 5 giugno 2001, n. 328. Attualmente per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi l'Esame di Stato consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.

Dopo due decenni, in seguito all'evoluzione del sistema professionale e ai recenti cambiamenti nell'impianto formativo degli ordinamenti didattici, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, l'Associazione Italiana di Psicologia, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia ritengono che l'attuale forma dell'Esame di Stato risponda sempre meno alle sue finalità costituzionali di cerniera tra formazione e mondo del lavoro, e non consenta di valutare in modo efficace le competenze acquisite tramite il percorso universitario e il successivo tirocinio professionalizzante. Poiché la valutazione mediante molteplici prove teoriche o teorico-pratiche e con una prova orale finale in genere consistente in una pura formalità appare inappropriata ad assicurare sia la consequenzialità con il percorso formativo compiuto, sia la predittività di uso adeguato delle competenze professionali, le suddette organizzazioni, che rappresentano tutte le componenti accademiche e professionali della psicologia italiana, ritengono necessarie modifiche sostanziali dell'Esame di Stato.

1. Le prove dovrebbero essere tutte di carattere pratico-applicativo e dovrebbero consentire una prima verifica delle competenze deontologiche e professionali acquisite nel corso del tirocinio obbligatorio, la cui disciplina deve conformarsi a criteri che garantiscano il regolare svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione (DL n.138 del 13.8.11). L'Ordine degli Psicologi, in accordo con le Università e le Società scientifiche, potrebbe formulare linee guida contenenti criteri di valutazione espliciti e resi noti ai candidati in anticipo, mediante pubblicazione nel sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

2. Al fine di favorire un maggiore avvicinamento tra formazione e lavoro ed evitare che nell'Esame di Stato si ripeta la valutazione di nozioni e conoscenze teoriche acquisite durante il percorso universitario, si propone che le prime due prove scritte siano accorpate in una sola e che questa verta su tematiche applicative del lavoro psicologico.

3. Per accertare l'acquisizione di standard professionali condivisi alla base della competenza di ogni psicologo, si propone che una delle prove sia uguale per tutte le sedi, corretta localmente e monitorata a campione su tutto il territorio nazionale. Si propone che una commissione nazionale composta da rappresentanti di CNOP, Università e Società Scientifica stabilisca l'oggetto della prova e monitori l'omogeneità di valutazione.

4. Per favorire la continuità tra formazione e avvio alla professione, si propone che a tutte le sedi che hanno attivato corsi di laurea magistrale in psicologia sia estesa la possibilità di svolgere gli Esami di Stato.

5. Per favorire la composizione delle commissioni e il coinvolgimento di tutti gli universitari, si propone che la commissione d'esame sia composta da cinque membri:

⁸ Queste raccomandazioni sono state stilate al fine di sensibilizzare il MIUR in merito all'esigenza di stabilire una maggiore omogeneità e appropriatezza delle prove relative all'Esame di Stato. In questo si differenziano dalla successiva PROPOSTA tesa ad elaborare soluzioni percorribili per le esigenze individuate.

- un docente universitario di ruolo come professore ordinario o professore associato, nominato dall'Università sede di esame, che presiede la commissione; contestualmente la medesima università nomina un supplente con le stesse caratteristiche di ruolo;
- un docente o ricercatore universitario e tre professionisti nominati dal Consiglio dell'Ordine regionale in 4 terne da ciascuna delle quali sono sorteggiati un titolare e un supplente.

Su questi cinque punti chiediamo di essere convocati e di avviare una discussione che consenta una riforma sostanziale dell'Esame di Stato. Nel frattempo, poiché l'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 ha previsto che "Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali", per evitare che le diverse Commissioni interpretino in maniera diversa quanto previsto in merito all'esenzione degli iscritti all'Albo B da una delle prove scritte, si chiede che codesto Ministero individui quale prova possa essere abbuonata ricorrendo le condizioni previste da decreto.



PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ESAME DI STATO PER PSICOLOGI

L'Esame di Stato, previsto dall'articolo 33 della Costituzione Italiana per l'abilitazione all'esercizio professionale, ha lo scopo di verificare l'adeguatezza della formazione di chi esercita professioni suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela. A seguito dell'approvazione della legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo (n. 56 del 18 febbraio 1989), l'Esame di Stato per psicologi è regolamentato dal D.M. 13 gennaio 1992 n. 240, e dal successivo D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

In seguito all'evoluzione del sistema professionale, alla sempre più complessa articolazione dell'intervento psicologico e ai recenti cambiamenti nell'impianto formativo degli ordinamenti didattici, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, la Conferenza della Psicologia Accademica, l'Associazione Italiana di Psicologia ritengono che l'attuale forma dell'Esame di Stato risponda sempre meno alle sue finalità costituzionali di cerniera tra formazione e mondo del lavoro e non consenta di valutare in modo efficace le competenze metodologiche, deontologiche e professionali acquisite tramite il percorso universitario e il successivo periodo di tirocinio professionalizzante.

Per continuare a promuovere la salute e il benessere e per dare risposta ai nuovi bisogni emergenti nella società, le suddette organizzazioni, che rappresentano tutte le componenti accademiche e professionali della psicologia italiana, ritengono necessario modificare l'Esame di Stato e adottare una procedura che privilegi la valutazione degli aspetti metodologici e applicativi della professione, l'uniformità degli obiettivi formativi, la responsabilizzazione delle sedi universitarie, il massimo coinvolgimento della comunità accademica. A questo fine si propone quanto segue:

1. Per favorire un maggiore avvicinamento tra formazione e lavoro ed evitare che nell'Esame di Stato si ripeta l'accertamento di nozioni e conoscenze teoriche acquisite durante il percorso universitario, si propone che le prime due prove scritte siano sostituite da *una sola prova concernente tematiche applicative e metodologiche*. La **prima prova** applicativa e metodologica ha l'obiettivo di valutare la capacità del candidato di organizzare coerentemente la progettazione di un intervento operativo svolto in un contesto professionale complesso, con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute e del buon funzionamento psicologico e sociale. Il candidato deve esplicitare il modello teorico di riferimento, identificare il problema e i destinatari dell'intervento, stabilire obiettivi e ipotesi, indicare la metodologia, gli strumenti utilizzati, le modalità e tempi dell'intervento, precisare i metodi per la valutazione dell'efficacia dell'intervento proposto.
2. La **seconda prova** pratica ha l'obiettivo di valutare le competenze professionali maturate dal candidato tramite il tirocinio pratico post-lauream.⁹ In particolare, tramite l'analisi di un caso specifico, riguardante un intervento psicologico su individui o gruppi, il candidato dovrà dare prova di avere acquisito l'insieme di conoscenze, capacità e requisiti etico-professionali che contraddistinguono le competenze necessarie per svolgere le attività caratterizzanti e specifiche della professione psicologica. A tal fine l'Ordine degli Psicologi di intesa con la Conferenza della Psicologia Accademica e la Associazione Italiana di Psicologia stabilirà un profilo di competenze indispensabili per svolgere l'attività professionale. Tale profilo potrà essere periodicamente aggiornato sulla base di una intesa tra le parti interessate.
3. La **terza prova** orale concernente gli argomenti trattati nelle prime due prove verterà su una discussione degli aspetti etici e deontologici della professione.

⁹ Vedi le Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream

4. Per accertare l'acquisizione di standard professionali condivisi che sostanziano la competenza di ogni psicologo, si propone che la prima prova di cui al punto uno precedente, *sia unica e si svolga contemporaneamente in tutte le sedi*. Una commissione nazionale composta da rappresentanti del CNOP e dell'Università dovrà stabilire l'oggetto della prova, corretta localmente, e monitorare l'omogeneità della valutazione.
5. Al fine di rendere la valutazione della prima prova il più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale si suggerisce di considerare i seguenti indicatori: capacità progettuale, terminologia tecnica, appropriatezza degli strumenti utilizzati, congruenza con il modello teorico assunto, capacità di esposizione scritta, completezza dell'elaborato, rielaborazione critica. In merito alla valutazione della seconda prova si suggerisce di prendere in considerazione i seguenti indicatori: analisi e inquadramento del caso, strategia di intervento, appropriatezza degli strumenti utilizzati, congruenza con il modello teorico assunto, capacità di esposizione scritta, coerenza logica, comportamento deontologico. Ciascun indicatore potrà essere valutato tramite una scala da 0 a 7. Qualora uno degli indicatori riceva una valutazione di eccellente potrà essere attribuito un bonus pari a +1. Ciascuna delle tre prove riceverà una valutazione in cinquantesimali. E' necessario superare ogni prova con una valutazione di almeno 30/50. Se si viene bocciati ad una prova è necessario ripetere l'esame di Stato.
6. Per sostenere la continuità tra formazione e avvio alla professione, si propone che la possibilità di svolgere gli Esami di Stato sia estesa a *tutte le sedi che hanno attivato corsi di Laurea Magistrale in Psicologia*.
7. Per facilitare la costituzione delle commissioni di cinque membri, si propone che la commissione d'esame sia composta da: un professore universitario di ruolo iscritto all'Ordine degli Psicologi, con la funzione di Presidente, nominato dall'Università sede di esame; un professore o ricercatore universitario sorteggiato nell'ambito di una terna di nominativi indicati dall'Ordine degli Psicologi;¹⁰ tre professionisti indicati dall'Ordine degli Psicologi così come previsto da decreto ministeriale n.240 del 13.1.92 .
8. Per anticipare la semplificazione della procedura, poiché alcune Università hanno esentato da una delle prove scritte sia coloro che provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione, sia coloro che conseguono un titolo di studio al termine di un corso di studio realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli Ordini professionali, pur in assenza delle previste integrazioni regolamentari dell'art. 5 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, si propone che si stabilisca per decreto l'esenzione sistematica dalla prima prova scritta.
9. Nelle more che venga accolta la richiesta di abolizione dell'Albo B si propone che per l'esame di abilitazione per questa sezione dell'Albo si elimini la seconda prova dell'attuale ordinamento.

¹⁰ Ai fini dell'inserimento dei nominativi nella attuale procedura CINECA i ricercatori universitari che sono incaricati di insegnamento devono essere equiparati ai professori incaricati stabilizzati (ex art. 50 DPR 382/80), designati con la qualifica n. 03 – Professori incaricati e liberi docenti e inseribili dagli uffici competenti nella terna n°1

RACCOMANDAZIONI PER LA FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO

La formazione psicologica di terzo livello in Italia comprende attualmente proposte eterogenee (cfr. documento allegato con i dati ricevuti dalle varie sedi per l'anno 2011-2012): scuole di specializzazione universitarie (ciclo di vita, salute, clinica, neuropsicologia, valutazione psicologica e counselling) e private legalmente riconosciute (psicoterapia), dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento (che anche enti o istituzioni privati possono istituire senza vincolo di ore rilasciando un attestato di Master privo di valore legale) e altre iniziative formative (ad es. corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente o ricorrente).

Per quanto riguarda l'Università, mentre i corsi di specializzazione appaiono coerenti ed omogenei in accordo con specifici criteri normativi, l'insieme dell'offerta formativa, prevalentemente rivolta al long life learning, presenta diverse criticità. Le diverse proposte didattiche, che hanno valore legale ma non funzione abilitante, si differenziano in genere per modalità di accesso e di organizzazione didattica, e soprattutto per quel che riguarda durata, criteri di ammissione, costi e titolo eventualmente rilasciato. Esistono ampi margini di sovrapposizione e indeterminazione che rendono nel complesso l'offerta formativa di terzo livello non sempre trasparente per obiettivi, destinatari e certificazioni conseguite.

I master e i corsi di perfezionamento possono avere carattere generale ed essere aperti alle diverse professionalità oppure essere riservati ai soli psicologi ed offrire specifici approfondimenti per i neolaureati e per chi già lavora, nell'ambito delle attività di formazione permanente e ricorrente. Può accadere che le due diverse tipologie di destinatari si trovino ad essere associate in modo poco proficuo.

Al fine di rendere più facilmente identificabile l'offerta formativa di terzo livello e facilitare la comunicazione di dati statistici e amministrativi sulla formazione professionalizzante, il gruppo di lavoro Università, istituito presso il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, facendo seguito ai documenti e pareri sinora prodotti,¹¹ nel ribadire che già la laurea magistrale deve diventare pienamente professionalizzante, suggerisce di:

1. Ridurre la estrema varietà di denominazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali, identificando per questi ultimi i cluster (o macrocategorie) prevalenti che dovrebbero orientare l'offerta formativa in continuità con specifici tirocini professionalizzanti.
2. Evitare di utilizzare per i corsi di perfezionamento e master denominazioni identiche a quelle previste dalla legge che istituisce le scuole di specializzazione di area psicologica, anche per evitare un possibile abuso della professione quando i titoli possono ingenerare equivoci.
3. Non attivare master di primo livello destinati a formare competenze tipiche della professione psicologica e limitare l'attivazione di nuovi master di primo livello alla formazione di figure tecniche con parziali e definite conoscenze psicologiche, per esempio, nell'ambito della rilevazione dei dati, del reinserimento ed integrazione o dei servizi per l'orientamento e per l'impiego.
4. Limitare ai soli psicologi l'accesso dei master di secondo livello che si propongono di insegnare tecniche che attengono alla professione psicologica. Questi master dovrebbero diventare un livello avanzato di formazione, successivo alla magistrale e indirizzato a specifiche aree di pratica professionale.

¹¹ Cfr. documento "Migliorare la qualità della formazione in psicologia" e i pareri espressi su richiesta in merito a: a) codici ISTAT da riportare nella offerta formativa; b) numerosità di riferimento per i corsi di studio in psicologia ai fini AVA; c) regolamentazione delle professioni non ordinate.

5. Differenziare due tipologie di corsi di perfezionamento (che possono essere svolti anche in contemporanea ad altri corsi): rivolti a tutti i professionisti, ovvero indirizzati solo agli psicologi che già lavorano. I corsi di perfezionamento devono avere la funzione di aggiornare o approfondire specifiche competenze e possono essere rivolti ad altre professioni purché non addestrino all'uso di tecniche di esclusiva pertinenza della professione psicologica. Questi corsi dovrebbero prevedere una prova di accesso e una prova finale per l'attestazione delle competenze.
6. Potenziare l'offerta di corsi di formazione permanente e ricorrente per lo sviluppo professionale continuo degli psicologi iscritti all'Ordine, al fine di acquisire competenze certificate in specifici ambiti di attività professionale, documentabili ai fini deontologici e normativi.



Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi

Parere sul DDL 3270 in discussione al Senato¹²

L'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia, l'Associazione Italiana di Psicologia, che sono i più importanti organi di rappresentanza accademica, scientifica e professionale della psicologia italiana, esprimono apprezzamento per la volontà di regolamentare una materia così complessa come le professioni non organizzate in ordini e collegi e in merito al disegno di legge n. 3270 rilevano le seguenti criticità che possono pregiudicare la tutela della salute degli utenti.

Il DDL 3270 affida alle associazioni professionali di natura privatistica i compiti di valorizzare le competenze dei propri iscritti e promuovere la loro formazione continua, vigilare sulla condotta professionale degli associati, agevolare le scelte e tutelare gli utenti nel rispetto delle regole della libera concorrenza (art. 2). Nello stesso tempo, però, assegna alle stesse associazioni la funzione di (i) individuare i titoli di studio necessari, indicare l'eventuale obbligo di aggiornamento ed accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo (art. 5) e (ii) rilasciare attestazioni relative agli *standard* qualitativi e di qualificazione professionale, che tuttavia non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale (art. 7). Poiché si prevede che le associazioni, oltre a promuovere e controllare l'attività degli associati, debbano definire anche i percorsi formativi e i contenuti professionali, il DDL 3270 sembra proporre un sistema interamente fondato sull'autoreferenzialità, privo di organismi esterni e indipendenti cui affidare procedure di valutazione, controllo e accreditamento.

Il DDL 3270 non definisce alcuna professione e rinvia ogni definizione delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative alla normativa tecnica UNI da sviluppare con il contributo delle stesse associazioni e forme aggregative, prevedendo la possibilità che le stesse possano anche costituire organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza (art. 9). Esplicitamente il DDL 3270 vieta alle associazioni l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi (art. 2, comma 5) e l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti (art. 2, comma 6). Tuttavia, in assenza di precisi criteri di demarcazione concettuale, curriculare e metodologica e di definite procedure di controllo e sanzione, è possibile che gli scopi e le attività delle professioni oggetto del presente DDL possano confliggere o parzialmente sovrapporsi a quelli delle professioni ordinate.

Attualmente sono numerose le professioni non regolamentate che agiscono in un ambito concettuale, metodologico e terapeutico che in parte corrisponde a quello della psicologia. Il V rapporto elaborato dal CNEL nel 2005 - a tutt'oggi il documento più citato in materia - rileva la presenza di cinque associazioni diverse che si occupano di counseling¹³ e di dodici associazioni che si occupano di "cure psichiche", come

¹² Questo parere è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro nel giugno 2012, su specifico mandato delle organizzazioni firmatarie, quando il ddl 3270 era ancora in discussione al Senato. Il ddl è stato approvato e successivamente convertito in Legge n. 4/2013.

¹³ L'attività del counseling si riassume interamente ed esattamente nella consulenza psicologica breve, detta anche focale o sostegno psicologico, attività clinica che dal 1989 in Italia il Legislatore ha inteso affidare a psicologi professionisti iscritti all'Albo con una specifica formazione.

quelle degli armonizzatori familiari, degli psico-filosofi e degli operatori *Reiki amore universale*. Tra le associazioni di "medicina non convenzionale" compaiono cinque associazioni di musicoterapia e un numero imprecisato di associazioni che lavorano su problematiche di carattere psichico e relazionale. Nell'ambito "sanitario", infine, figurano diverse associazioni che si occupano di tematiche psicologiche e psicopedagogiche.

Diversamente da quanto accade per le professioni non regolamentate, per acquisire il titolo di psicologo occorre completare un percorso universitario quinquennale, espletare un tirocinio professionalizzante *post lauream* di durata annuale, superare un Esame di Stato ed ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Come previsto dalla Costituzione (art. 33, comma 5), l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale rappresenta una garanzia che la formazione di chi esercita professioni suscettibili di incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi pubblici generali meritevoli di specifica tutela, sia adeguata alla bisogna (Senato della Repubblica, Legislatura 16^a, 7^a Commissione permanente, Resoconto sommario n. 350, 1 febbraio 2012). Per dedicarsi alla cura e terapia psicologica, una volta iscritti all'Ordine degli Psicologi (o dei Medici Chirurghi), occorre acquisire un'ulteriore specializzazione almeno quadriennale e richiedere l'annotazione nell'Albo per l'esercizio della psicoterapia. Un così complesso percorso di formazione e abilitazione garantisce che gli psicologi acquisiscano principi, conoscenze, modelli e metodi condivisi dalla comunità scientifica internazionale e li utilizzino in modo competente ed etico al fine di promuovere lo sviluppo, il benessere e l'efficacia di individui, gruppi, organizzazioni e società, e offrire un efficace servizio a utenti e cittadini nel rispetto del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione.

L'approvazione del DDL 3270, così come è adesso formulato, rappresenta un riconoscimento di fatto delle associazioni che operano nel campo delle problematiche psicologiche e offrirebbe una legittimazione a pratiche che non sempre posseggono i requisiti della evidenza scientifica e della correttezza deontologica¹⁴. Il delegare a dette associazioni il riconoscimento di *eventuali* requisiti per la partecipazione all'associazione, come ad esempio i titoli di studio relativi alla attività professionale, o l'*eventuale* obbligo di aggiornamento professionale continuo, potrebbe alimentare l'istituzione di nuove figure professionali che utilizzano conoscenze e strumenti di tipo psicologico senza averne le competenze e senza aver completato alcun periodo di formazione e praticantato presso sedi accademiche o legalmente riconosciute, oppure offrono prestazioni e servizi finalizzati al benessere psicologico adottando tecniche e procedure prive di fondamento scientifico e documentata efficacia, in qualche caso sconfinando nella manipolazione e nel plagio.

Per questi motivi, l'Ordine degli Psicologi, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, la Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia e l'Associazione Italiana di Psicologia, consapevoli della responsabilità sociale del loro ruolo, nell'auspicare che la tutela della salute sia riservata alle sole professioni ordinate, chiedono che il legislatore renda più esplicita la demarcazione tra le professioni ordinate e le professioni non organizzate in ordini o collegi e chiarisca a quali specifiche sanzioni, oltre a quelle previste dall'art. 348 del CPP, incorrano coloro che pur iscritti ad associazioni e loro aggregati svolgano attività proprie di professioni ordinate e chi dovrà vigilare in merito a tali adempimenti.

¹⁴ Stando a quanto riportato dal CNEL in merito alle associazioni dedite alla "cura psichica" nella metà dei casi tali pratiche potrebbero essere affidate a persone che vantano un titolo di scuola superiore (Tab. 9) e che potrebbero non essersi mai sottoposte a verifiche pubbliche in merito alle competenze possedute, come invece richiesto a tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

APPENDICE NORMATIVA SUI TIROCINI POST-LAUREAM IN PSICOLOGIA

La **legge n. 56 del 18.2.1989 di Ordinamento della professione di Psicologo**, stabilisce all'art. 2: *Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.*

L'Esame di Stato è stato successivamente disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U.n. 70 del 24.3.1992).

Per essere ammessi all'Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è stato successivamente regolamentato dal **D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992** (G.U. n. 70 del 24.3.1992).

Il **D.M. 13 gennaio 1992, n. 240, "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"** all'art. 2.1 precisa che "Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream."

Il **D.P.R. 5-6-2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti**, prevedeva all'art. 6 che:

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università...
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

In data 13.11.2008 il Direttore Generale per l'Università Dott. Antonello Masia scriveva ai Rettori delle Università una **nota (prot. n. 4375)** nella quale si ribadiva la necessità di precisazione della durata annuale del tirocinio nei certificati di compiuto tirocinio utilizzati poi per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo. Nell'ultimo paragrafo della nota si rammentava che *"tali tirocini possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi (art. 6, comma 1, D.P.R. 328/2001), ma pur sempre in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile)"*.

In data 5.12.2008, in risposta ad una richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia lo stesso dr. Antonello Masia (**nota n. 4605**), pur esprimendo l'avviso che: *"l'art. 6 del D.P.R. 328/2001 debba essere inteso nel senso che per effetto di detta norma è consentito ai laureandi di svolgere il tirocinio annuale previsto ai fini dell'accesso all'esame di stato non soltanto al termine degli studi accademici, come precedentemente previsto dal D.M. 239/1992, trattandosi di una esperienza professionale atta a garantire al tirocinante di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto durante il percorso di studi, ma anche nel corso degli studi stessi,*

ricordava che "Resta fermo, però, che il tirocinio utile ai fini dell'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio di una libera professione deve essere sempre svolto in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile).

Ricorrendo tali presupposti, il tirocinio effettuato è valido anche se svolto presso due diversi enti.

In conclusione, si ritiene che non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato.

In data 30 gennaio 2009 vennero elaborate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi delle **Linee guida sui tirocini** che facevano riferimento a quanto riportato nelle note n. 4375 e n. 4605, precisando che:

1. I semestri di tirocinio (1 semestre per Dottori in Tecniche psicologiche - sezione B - e 2 semestri per Psicologi - sezione A -) come specificato recentemente dal MIUR, dovranno essere svolti in maniera continuativa ed ininterrotta.

2. Il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento del diploma di laurea nel primo caso e di laurea specialistica o magistrale nel secondo caso (ciò in linea con quanto previsto dalla Certificazione europea in Psicologia - Europsy e con l'accordo tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e CNOP del 12 ottobre 2006).

Lo stesso Consiglio Nazionale il 13 dicembre 2003 ha approvato quanto contenuto nel verbale del 7 novembre 2003 relativamente al **Tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato della sez. A dell'Albo: linee guida nazionali**, ribadendo gli obiettivi formativi e la continuità temporale del tirocinio professionalizzante, e puntualizzando che *le convenzioni già stipulate andrebbero riviste e aggiornate alla luce dalla L. 170/03, specificando tra le altre cose che il programma di tirocinio deve avere come oggetto le specifiche attività professionali individuate dall'art.3, comma quinquies, per i settori in cui si articola la sezione B dell'albo.*

Infatti, la **legge 11 luglio 2003, n. 170 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali)** aveva precisato quanto segue:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera *b)*, *del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-ter* spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità", in luogo del titolo di "psicologo *iunior*" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinqies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

- 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
 - 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
 - 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
 - 5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
 - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
 - 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
 - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
- b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
- 1).partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
 - 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
 - 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
 - 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
 - 5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
 - 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
 - 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
 - 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

La **Legge 24 marzo 2012 n. 27**, all'art. 9 comma 6 prevede:

La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso

pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

N.B. l'applicazione di questa norma è subordinata alla "presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" che non è mai stata stipulata, ed in ogni caso non vale per le professioni sanitarie all'interno delle quali rientra adesso la psicologia.

Il DPR 137 del 7 agosto 2012 "**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**" è stato emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Prevede all'art. 6 "**Tirocinio per l'accesso**":

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

...

Va altresì rilevato che l'Art. 3 comma 5 della **Legge 148 del 14 settembre 2011**, in riferimento al tirocinio esclude le professioni sanitarie anche per quanto riguarda il compenso di natura indennitario al tirocinante e la possibilità di svolgere in parte pre-lauream; infatti prevede quanto segue:

5.c) *la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. **Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.***

Come detto, l'art. 6 comma 1 del DPR 137/2012 ha confermato l'esclusione delle Professioni sanitarie dalle nuove norme sul tirocinio.

Riguardo all'appartenenza della Psicologia alle professioni sanitarie, si riporta il testo dell'**interrogazione parlamentare Bobba (Camera dei deputati, seduta del 18/9/2012)** cui risponde il sottosegretario Marco Rossi Doria:

L'Onorevole interrogante avanza alcune proposte in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Al riguardo, si fa presente che il decreto ministeriale n. 239 del 1992 emanato ai sensi della legge n. 56 del 1989, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream, prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico della durata di un anno. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 conferma la necessità del tirocinio per accedere all'esame di Stato, precisando che lo stesso può essere svolta in tutto o in parte durante il percorso formativo.

In considerazione delle diverse modalità di applicazione delle norme sopracitate, il Ministero, con una nota inviata agli Atenei, ha precisato che il periodo di tirocinio deve essere continuativo e ininterrotto. Dal 2009, a seguito di un accordo tra la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, accordo che si pone in linea con quanto previsto dalla certificazione

europea in psicologia – EuroPsy, la maggior parte delle Università ha previsto che l'anno di tirocinio debba essere svolto dopo il conseguimento della laurea.

Sulla materia in esame è da ultimo intervenuto l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il quale, nel dettare nuove disposizioni riguardo al tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, ha precisato che tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Poiché la professione di psicologo è considerata professione sanitaria, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute e del Consiglio Nazionale dell'Ordine, si ritiene che resti confermata la normativa sopra descritta.

Ciò precisato, questa amministrazione concorda con l'Onorevole interrogante sull'opportunità di aprire un tavolo di confronto tra università e ordini finalizzato ad una revisione di tutta la materia e a una razionalizzazione del periodo di praticantato, anche attraverso protocolli e convenzioni tra i soggetti interessati.

Il deputato Luigi Bobba, replicando, si dichiara “parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che a suo avviso non fornisce un chiarimento definitivo in merito all'intricata situazione segnalata nell'interrogazione. Evidenzia, infatti, discrasie e difformità tra quanto previsto dall'accordo tra la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia ed il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi – in base al quale il tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea – e la nota del direttore generale per l'università, che invece stabilisce che i tirocini possano essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi. Apprezza, tuttavia, che il Governo abbia concordato sull'opportunità di aprire un tavolo di confronto tra università e ordini, del quale auspica un avvio in tempi rapidi, al fine di fare chiarezza sulla materia e sulle modalità di svolgimento del tirocinio”.

E' appunto quanto l'Ordine e la Università intendono fare a partire dal documento elaborato dal tavolo tecnico e sottoposto alla approvazione dei rispettivi organismi nazionali.

INDICE

Prefazione	2
Introduzione	3
Migliorare la qualità della formazione in psicologia (12.04.12)	7
Parere su numerosità di riferimento per i corsi di studio in psicologia ai fini AVA (05.02.13)	13
Parere su codici ISTAT da riportare nella offerta formativa (01.03.12)	14
Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream (CNOP 15.11.13)	15
Schema tipo di convenzione per tirocinio post-lauream (28.11.13)	23
Raccomandazioni su Esame di Stato (21.07.12)	30
Proposta di modifica Esame di Stato per Psicologi (12.12.13)	32
Raccomandazioni sulla formazione di terzo livello (29.11.12)	34
Parere su regolamentazione delle professioni non ordinate (CNOP 09.06.12)	36
Appendice: Aspetti normativi del tirocinio post-lauream per psicologi	38